

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 3144/74 del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che fissa i prezzi d'intervento per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate per la campagna di pesca 1975 ⁽¹⁾, è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo precedente sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 14. 12. 1974, pag. 6.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 1975, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. del Consiglio, del, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n., per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C, dello stesso regolamento, viene fissato un prezzo d'orientamento ad un livello che contribuisca ad assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

considerando che l'applicazione dei criteri definiti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. provoca un rialzo dei prezzi rispettato alla campagna 1974; che, in mancanza di alcuni dati sull'evoluzione dei prezzi di ciascun prodotto della pesca definito nelle sue caratteristiche commerciali, per la maggior parte dei prodotti è opportuno prendere in considerazione il rapporto fra i prezzi medi ponderati del mercato constatati al momento della precedente fissa-

zione dei prezzi d'orientamento dei prodotti di cui trattasi e quelli constatati attualmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di orientamento validi fino al 31 dicembre 1975 per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n., ed i prodotti cui tali prezzi si riferiscono sono fissati in allegato.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 3141/74 del Consiglio, del 9 dicembre 1974, che fissa, per la campagna di pesca 1975, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70 ⁽¹⁾, è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo precedente sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 334 del 14. 12. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo d'orientamento (in UC/t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
1. Aringhe	A	1	pesci interi	206
2. Sardine «Clupea pilchardus Walbaum»:				
a) dell'Atlantico	Extra	2	pesci interi	440
b) del Mediterraneo	Extra	2	pesci interi	249
3. Sebastì (Sebastes marinus)	A	2	pesci interi	427
4. Merluzzi bianchi	B o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	465
5. Merluzzi carbonari	B o A	2 3	pesci eviscerati con testa pesci eviscerati con testa	
6. Eglefini	A o A	2 3	pesci interi pesci eviscerati con testa	347
7. Merlani	A	2	pesci eviscerati con testa	
8. Sgombri	Extra o A	2 2	pesci interi pesci interi in casse d'origine	210
9. Acciughe	Extra	2	pesci interi	
10. Passere di mare	A	3	pesci eviscerati con testa	435
11. Gamberetti grigi del genere «Grangon» sp.p.	A	1	semplicemente cotti in acqua	897

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n.

Proposta di codificazione del regolamento (CEE) n. 173/71

La Commissione propone al Consiglio, nel quadro della codificazione degli atti del Consiglio relativi al settore dei prodotti della pesca, di procedere anche agli adattamenti del testo del regolamento (CEE) n. 173/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, che stabilisce le norme generali relative alla determinazione della percentuale del prezzo d'orientamento da adottare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro per alcuni prodotti della pesca ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 17.